



Prefettura Lucca  
Prot. Uscita del 27/02/2018  
Numero: **0009122**  
Classifica: 47.01



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Lucca, data del protocollo

AI SIGG.RI DIRIGENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DEI  
COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Richiamo attenzione su principali novità legislative introdotte.

Come noto, le prossime consultazioni politiche del 4 marzo sono caratterizzate da diverse novità introdotte dal legislatore.

Per un più completo approfondimento di tutti gli adempimenti concernenti le operazioni preliminari, di votazione, di scrutinio e di riconsegna del materiale, si rinvia alla pubblicazione n. 3 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei servizi Elettorali, recante "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", consultabile sul portale "Eligendo" del Ministero dell'Interno, a cui si può accedere tramite link sul sito di questa Prefettura.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti innovativi di particolare rilievo.

### **OPERAZIONI PRELIMINARI**

Durante le operazioni preliminari, oltre alle consuete e consolidate procedure di controllo del materiale e di autenticazione delle schede, **il presidente e gli altri componenti del seggio, avranno cura di applicare, nell'apposito riquadro stampato sull'appendice realizzata con piegatura e perforatura lungo la parte inferiore di ogni scheda di voto, uno dei bollini adesivi recanti un codice alfanumerico seriale forniti al seggio.**



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

**OPERAZIONI DI VOTO**

a) la domenica, a ogni elettore che si reca a votare, all'atto della consegna di ciascuna scheda, **il presidente fa annotare sulla lista sezionale (o sulla lista elettorale aggiunta), in corrispondenza al nome dell'elettore stesso (già iscritto o aggiunto in calce alla lista), il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo;**

b) all'atto della consegna delle schede, **è opportuno raccomandare all'elettore di non strappare lui stesso l'appendice piegata e perforata con il bollino adesivo numerato ivi applicato** (tagliando antifrode);

c) l'elettore, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato ciascuna scheda, deve riconsegnare le schede stesse al presidente dell'ufficio di sezione e, quindi, **NON deve assolutamente inserirle lui stesso nell'urna;**

d) quindi, il Presidente verifica se le schede sono le stesse che aveva consegnato all'elettore e in particolare:

- se siano state autenticate nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;
- se siano ancora dotate del tagliando antifrode;
- **se il codice alfanumerico riportato su tale tagliando coincida con quello annotato sulla lista sezionale all'atto della consegna di ogni scheda;**

e) si accerta che sulla parte esterna delle schede non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;

f) effettuato tali controlli, **il presidente, sempre mantenendo la scheda ripiegata come restituitagli dall'elettore, strappa il tagliando antifrode (cioè l'appendice perforata della scheda stessa recante il bollino adesivo numerato), avendo cura di non strappare altra porzione della scheda medesima;**



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

**g) stacca il tagliando antifrode, che deve conservare nell'apposita busta (n. 2/A EP, per il Senato, e 2/B EP, per la Camera);**

**h) deposita le schede nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato;**

**i) fa attestare l'avvenuta riconsegna delle schede invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.**

### **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Relativamente alle operazioni di scrutinio, si rammenta che, le modalità di voto prevedono le seguenti possibilità:

a) l'elettore vota tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è così valido sia per la lista che per il candidato nel collegio uninominale;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 1, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

b) l'elettore può altresì votare tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale; o, ancora, tracciando un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale. Anche in tutti questi casi, il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;

(Cfr. art. 59-bis, commi 1 e 2, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

c) l'elettore può anche votare tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale, per il quale il voto è quindi valido. Inoltre, se il candidato uninominale è collegato a una sola lista, il voto è valido anche per la lista; se il medesimo candidato è collegato a più liste in coalizione, il voto sarà ripartito:



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

- non dall'ufficio di sezione ma dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale

- tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio uninominale.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 2, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

d) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

(Cfr. art. 59-bis, comma 3, T.U. 361/1957; per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. 361/1957, per l'elezione del Senato)

**e) ogni altro modo di espressione del voto diverso dalle disposizioni illustrate ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.**

(Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite).

**La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.**

Sulla base di quanto sopra descritto, si ribadisce, pertanto:

- **che, sia per l'elezione della Camera dei Deputati, sia per quella del Senato della repubblica, non è ammesso il voto disgiunto;**
- **il totale dei voti validi deve sempre coincidere con la somma dei voti espressi per i candidati uninominali.**



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio territoriale del Governo*

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Per agevolare ulteriormente le modalità di compilazione dei modelli di raccolta dati inseriti nel **blocco comunicazioni**, si precisa che **nella colonna B dovranno essere conteggiati esclusivamente i voti espressi soltanto al candidato uninominale** (dunque senza espressione di voto per le liste), e che **il dato della colonna A dovrà sempre corrispondere alla somma dei dati della colonna B (voti al solo candidato uninominale) e della colonna C (voti alle liste), vale a dire A = B + C.**

Ad esempio, se una scheda riporta il voto in favore di un candidato uninominale e contestualmente anche in favore della lista o di una lista ad esso collegata, tale espressione di voto dovrà essere conteggiata come un voto nella colonna C (voto alla lista) e un voto nella colonna A (voto per il candidato uninominale), mentre non dovrà essere conteggiata nella colonna B (voto al solo candidato uninominale).

Si invita a voler estendere il contenuto della presente prefettizia ai Presidenti di sezione, secondo le modalità ritenute più opportune.

LA DIRIGENTE  
VICEPREFETTO  
(Folino)